

INDAGINI FINANZIARIE, STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

prof. avv. Paola ROSSI

Università del Sannio

Università telematica "Giustino Fortunato"

Ricercatrice area fiscale IRDCEC

Palmi, 2 ottobre 2013

ACCERTAMENTO SINTETICO

Reggio Calabria, 1° ottobre 2013

I METODI DI ACCERTAMENTO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

A seconda delle situazioni che emergono a conclusione dell'attività istruttoria, la legge prevede che l'entità dei tributi risultante dalle dichiarazioni possa essere modificata in aumento secondo criteri e metodologie diverse

Questa tematica della fase di attuazione viene di solito esaminata sotto la tradizionale denominazione di **metodi di accertamento**, intendendo con tale espressione l'esistenza di possibilità alternative in ordine alle modalità di determinazione del presupposto di fatto nell'ambito della disciplina di uno stesso tributo

L'evoluzione di questi metodi è stata da sempre caratterizzata dal conflitto tra la tendenza all'individuazione del **reddito effettivo** e quella che si limitava a rilevare il **reddito normale** (per medie, classi, coefficienti e simili)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

IL SISTEMA ATTUALE: L'ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

I metodi di accertamento applicabili nei confronti delle persone fisiche sono regolati dall'art. 38 DPR n. 600/1973 che disciplina nei primi 3 commi l'accertamento analitico e nei successivi 5 l'accertamento sintetico

Nell'**accertamento analitico**, il reddito complessivo imponibile è determinato con riferimento alle singole categorie reddituali di cui all'art. 6 TUIR così come individuate dalla relativa fonte di produzione

La determinazione **analitica** presuppone la conoscenza da parte dell'ufficio della **fonte** del reddito occultato o erroneamente indicato dal contribuente e la conseguente possibilità di integrare in modo specifico la dichiarazione riprendendo a tassazione redditi non dichiarati o disconoscendo deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta di cui difettano i relativi presupposti

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

IL SISTEMA ATTUALE: L'ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

L'incompletezza, la falsità o l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione possono essere desunte, oltre che dalla stessa dichiarazione, dal confronto con quelle degli anni precedenti, dai dati e dalle notizie raccolte dagli uffici nell'espletamento dei poteri istruttori, con facoltà di far ricorso anche a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti in conformità con quanto disposto dall'art. 2729 c.c.

A siffatto accertamento si contrappone **l'accertamento sintetico**, con il quale si determina il reddito complessivo delle persone fisiche senza passare per la previa identificazione delle singole fonti produttive, sulla base della valenza "**induttiva di elementi e circostanze di fatto certi**", segnale di presenza di redditi non dichiarati

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

IL SISTEMA ATTUALE: L'ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Questo metodo di determinazione del reddito si fonda sul presupposto logico secondo cui dal sostenimento di una spesa è ragionevole desumere, fino a prova contraria, l'esistenza di un reddito idoneo a permettere la spesa stessa

Gli **elementi e le circostanze di fatto certi** posti a base della ricostruzione sintetica erano ordinariamente distinti in due categorie:

- alla prima erano ricondotte le **spese per l'utilizzo o il mantenimento di beni o servizi** (case, autoveicoli, imbarcazioni, collaboratori domestici, etc.);
- alla seconda le spese per **investimenti destinate ad incrementare il patrimonio del contribuente** (acquisto di immobili, di partecipazioni, sottoscrizioni di obbligazioni, ecc.)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

IL SISTEMA ATTUALE: L'ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

In mancanza di criteri oggettivi cui ancorare la misura della spesa ragionevolmente connessa alla disponibilità dei beni appartenenti alla prima categoria, nonché per evitare differenze tra uffici e, quindi, discriminazioni tra contribuenti, il Ministero delle finanze, a ciò appositamente delegato (art. 38, 4° co.), ha emanato un decreto (D.M. 10.9.1992 con allegata Tabella) che consente di quantificare a priori l'ammontare della spesa legata alla disponibilità di tali beni e a desumerne, attraverso un meccanismo di automatica applicazione, il presumibile reddito attribuibile al contribuente

Circa la natura di questo decreto, denominato dalla stampa **redditometro**, la dottrina ha preferito parlare di **atto normativo regolamentare** piuttosto che di **atto amministrativo generale**

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

IL SISTEMA ATTUALE: L'ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Gli indici contenuti nel redditometro, tuttavia, non esauriscono le possibilità di quantificazione in via sintetica della capacità reddituale complessiva attribuibile al contribuente, potendo l'ufficio far ricorso anche a **spese per l'utilizzo di beni o servizi innominati o atipici (art. 1, co. 2)**

In questo caso, però, l'ufficio non potrà limitarsi a provare la sola disponibilità di quei beni o servizi, ma dovrà anche **svolgere un'attività estimativa** finalizzata a quantificare la disponibilità reddituale presumibilmente connessa al loro utilizzo e/o al loro mantenimento

Al contrario, questa commisurazione risulta effettuata a priori nel caso dei coefficienti redditometrici, la cui **capacità presuntiva risulta predeterminata dalla stessa legge** e che impone di ritenere conseguenti a determinati fatti noti (disponibilità di determinati beni o servizi) il fatto ignoto (spesa corrispondente alla disponibilità di quei determinati beni) (**presunzione relativa**)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

IL SISTEMA ATTUALE: L'ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Sino alle modifiche apportate all'art. 38, quali che fossero gli indici di spesa posti a fondamento della rettifica, il ricorso a questo tipo di determinazione quantitativa era subordinato al presupposto che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discostasse per almeno **un quarto** da quello netto dichiarato dal contribuente, salva la facoltà per quest'ultimo di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente **fosse costituito da redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** risultanti da idonea documentazione


Era poi richiesto che al metodo sintetico si potesse far ricorso solo allorquando l'incongruità rispetto al reddito dichiarato si manifestasse per **almeno due o più periodi d'imposta anche non consecutivi**, mentre nel caso delle spese per incrementi patrimoniali, queste ultime si presumevano sostenute **con redditi conseguiti nell'anno in cui erano state effettuate e nei quattro precedenti**

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

CONTENUTO E FINALITÀ DELL'ART. 22 D.L. n. 78/2010

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

La disposizione ha apportato **rilevanti modifiche** alla disciplina contenuta nell'art. 38 DPR n. 600/73, (sostituendo i commi dal quarto all'ottavo), modifiche applicabili a partire dagli accertamenti relativi ai redditi **del periodo di imposta 2009 e successivi**

FINALITÀ  è quella di adeguare l'accertamento sintetico al "*mutato contesto socio-economico, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio*". Già l'art. 83, co. 8 del d.l. n. 112/2008 prevedeva l'esecuzione di un *piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito* in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011 in collaborazione con la G.di F. e i Comuni

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LE MODIFICHE INTRODOTTE AL METODO DI ACCERTAMENTO SINTETICO DAL D.L. n. 78/2010

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Le modifiche apportate con il D.L. n. 78/2010 non hanno modificato la base logica **dell'accertamento sintetico**, che si fonda sul presupposto secondo cui dal sostenimento di una spesa è ragionevole desumere, fino a prova contraria, l'esistenza di un reddito idoneo a permettere la spesa stessa

Anche dopo le modifiche, il fondamento dell'accertamento sintetico è ancora da ravvisare nel nesso inferenziale che lega una spesa al reddito necessario a finanziarla, avendo anche questa volta quale parametro di riferimento la **situazione-tipo di normalità nella gestione delle proprie finanze**, ossia quella dell'uomo medio che destina al consumo (personale o familiare) somme non superiori a quelle di cui dispone a titolo reddituale o patrimoniale, per cui spendere oltre le proprie possibilità rappresenta un'eccezione che deve formare oggetto di prova positiva da parte dell'interessato

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. n. 78/2010

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Se non state apportate modifiche al carattere di fondo del sintetico, le modifiche riguardano la tipologia di spese rilevanti per l'attivazione della metodologia in esame, in quanto

gli elementi e circostanze di fatto certe → sono sostituite

da spese di qualsiasi genere → con ciò eliminando la bipartizione tra spese correnti e per incrementi patrimoniali

ed assumendo un'idea di spesa quale **esborso monetario** che abbia effettivamente depauperato il patrimonio del contribuente quale ne sia il titolo o la destinazione (consumo o investimento)

Quanto al **valore economico** da assegnare a tali beni, le spese in questione dovrebbero rilevare ai fini della determinazione del reddito attribuibile a chi le ha sostenute sulla base di un rapporto **alla pari** (ossia euro di spesa = euro di reddito)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. n. 78/2010

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Per quanto attiene al profilo **temporale**, le spese che hanno rilievo ai fini del sintetico sono tutte quelle sostenute dal contribuente **nel corso del periodo di imposta** oggetto di controllo, ossia quelle che assumono rilevanza in applicazione del **principio di cassa** che valorizza le spese sostenute nel periodo di imposta

Il criterio del sostenimento della spesa attribuisce rilevanza esclusiva al momento **dell'esborso delle somme** da parte del contribuente, determinando in tal modo il periodo di imposta al quale il costo stesso (ed il relativo reddito necessario a finanziarlo) deve essere imputato

La determinazione sintetica del reddito, ex novellato co. 4 dell'art. 38, si fonda sulla presunzione **che tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con i redditi posseduti nei mesi mo periodo** (Circ., nn. 4/E del 2001 e 24/E 2013) (criticità nel confronto tra spesa effettiva e reddito figurativo)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

IL NUOVO REDDITOMETRO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

L'accertamento sintetico, basato sulla ricostruzione delle **spese del singolo contribuente**, non è certo lo strumento più idoneo per una lotta all'evasione su larga scala. Sarà, quindi, presumibilmente, utilizzato solo quando emergano elementi di spesa di particolare importo e significato rispetto alla potenzialità reddituale manifestata dal contribuente (a tal fine saranno valorizzate le spese che emergono dall'analisi dei dati bancari, dall'Anagrafe tributaria, dallo spesometro)

E' evidente che lo strumento, **alternativo** al sintetico su cui vengono riposte le speranze per un generalizzato contrasto all'evasione in capo alle persone fisiche è il **nuovo redditometro** (art. 38, co. 5), che anche nella versione aggiornata rimane uno strumento che consente agli uffici di quantificare il reddito complessivo in base alla disponibilità di talune spese individuate con apposito **decreto ministeriale (D.M. 24.12.2012)**

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE ED AREA TERRITORIALE DI APPARTENENZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il nuovo testo dell'art. 38 contiene alcune indicazioni da seguire nella predisposizione del decreto attuativo richiedendo che lo stesso sia emanato a seguito dell'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche **in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza**

Del mutato contesto economico-sociale, in cui deve accogliersi un concetto di famiglia **allargata**, sembra aver tenuto conto l'Agenzia che nel nuovo redditometro ha individuato:

- 55 **gruppi omogenei di famiglie**, esaminandone 22 milioni, per un totale di 50 milioni di soggetti;
- sono state, poi, identificate 5 aree geografiche (**nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole**);
- ed 11 **diverse tipologie di nuclei familiari** (dalla persona sola con meno di 35 anni, alla coppia senza figli e/o altri familiari, alle coppie con uno o più figli, al monogenitore ed altre tipologie)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

NUCLEI FAMILIARI E AREE TERRITORIALI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Nuclei familiari:

Persona sola con meno di 35 anni	Coppia con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con tre o più figli	Monogenitore
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni	Coppia con età compresa tra i 35 e 64 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con due figli	Altre tipologie
Persona sola con 65 anni o più	Coppia con 65 anni o più senza figli e/o altri familiari	Coppia con tre o più figli	-

Aree geografiche:

Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

VOCI DI SPESA DEL NUOVO REDDITOMETRO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Le **voci di spesa prese in considerazione** dal decreto ai fini della stima del reddito complessivo **sono 56**, aggregate in **dieci categorie** rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, e precisamente:

- consumi per generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
- spese per abitazione;
- combustibili ed energia;
- mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
- sanità;
- trasporti;
- comunicazioni;
- istruzione ;
- tempo libero, cultura e giochi;
- altri beni e servizi;
- investimenti immobiliari e mobiliari netti

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

CONSUMI E SPESE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Nella prima parte della Tabella sono riportate le spese per **consumi**

Delle **56 voci di spesa** indicate nella Tabella A:

➤ in **30 casi** la Tabella tiene conto di spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria (spese per mutuo, canoni di locazione, energia elettrica, colf, assicurazioni, ecc...);

➤ in soli **2 casi: fitti figurativi e pasti e consumazioni fu ori casa**, la Tabella considera esclusivamente gli importi della spesa media Istat

Valore del fitto figurativo mensile al mq (dati OMI):

cat. A/2 x metri quadrati 75 x numero mesi

Spesa media ISTAT della tipologia del nucleo familiare di appartenenza

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

SPESE CON MEDIA ISTAT

per le altre **24 voci** in cui è presente la media ISTAT, confronto tra:

- dati già presenti in Anagrafe Tributaria;
 - spesa media ISTAT della tipologia di di nucleo familiare di appartenenza
- e considerare **l'importo più elevato** (art. 1, co. 5)

Sul sito internet dell'ISTAT sono disponibili le tabelle relative alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie effettuate su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuiti in cinque aree territoriali

Gli importi indicati nelle tabelle sono riferite all'intero nucleo familiare e a spese mensili

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

TABELLA SPESE MEDIE ISTAT - 1

Insieme di dati : Spesa media mensile familiare

Territorio (Sud)

Tipo dato spesa media mensile familiare

Misura valori medi

Numero di componenti totale

Condizione professionale totale

Anno 2011

Tipologia familiare	persona sola con 35-64 anni	persona sola con meno di 35 anni	persona sola con 65 anni o più	coppia senza figli con p.r. con 35-64 anni	coppia senza figli con p.r. con meno di 35 anni	coppia senza figli con p.r. con 65 anni o più	coppia con 1 figlio	coppia con 2 figli	coppia con 3 e più figli	mono genitore	altro	totale
Gruppo di spesa												
totale	1581,58	1424,98	1098,32	2073,88	2150,34	1675,97	2307,2	2694,55	2615,42	1860,65	2010,27	1987,4
alimentari e bevande	340,87	305,86	303,27	494,82	475,86	461,89	570,81	634,07	670,39	488,47	561,42	501,16
pane e cereali	54,02	52,18	48,09	74,64	77,49	71,11	93,8	105,13	111,25	79,08	87,89	81,02
pane, grissini e crackers	21,49	18,39	19,47	27,28	28,32	26,87	34,44	38,49	43,85	28,87	36,04	30,55
biscotti	7,04	7,21	7,73	8,82	7,65	9,19	11,25	13,96	15,82	12,02	11,23	10,78
pasticceria e dolci	12,45	12,75	11,85	18,59	19,9	18,11	20,84	21,73	22,35	18,43	19,32	18,2
pasticceria e dolci	8,28	8,64	8,68	13,33	12,8	11,08	16,61	18,1	16,35	11,29	12,34	12,92
carne	74,83	69,33	65,35	115,42	104,42	104,84	131,86	149,7	167,14	114,72	138,12	116,58
carne bovina	27,31	23,72	25,54	44,54	40,26	41,68	50,16	57,14	64,56	41,69	49,63	44,25
carne suina	9,89	7,8	7,15	14,85	12,9	13	16,82	18,38	21,92	15,87	19,35	14,75
pollame, conigli e selvaggina	18,33	16,65	17,97	23,38	22,31	24,48	28,88	32,26	36,06	27,85	30,95	26,32
salumi	14,83	13,9	11,03	21,25	19,62	17,24	25,36	30,22	33,15	23,2	25,85	22,33
pesce	30,82	24,51	28,23	56,92	53,42	47,88	61,87	65,96	65,21	49,68	58,66	51,43
latte, formaggi e uova	47,85	44,94	41,82	63,27	61,71	62	77,02	88,78	94,24	68,67	76,68	68,92
latte	13,48	12,73	13,08	16,3	17,45	16,9	23,98	28	30,12	20,07	24,39	20,9
formaggi	20,85	16,3	18,23	30,12	28,29	29,44	31,88	36,47	37,51	29,12	31,9	28,17
uova	8,4	9,9	8,51	6,94	5,72	7,19	7,88	8,82	9,19	7,88	7,44	7,22
oli e grassi	13,13	11,7	12,81	17,89	16,65	18,26	19,65	21,18	21,37	17,19	20,74	17,87
olio di oliva	9,1	7,84	9,28	12,39	10,83	13,13	13,8	14,75	14,79	11,94	14,54	12,55
patate, frutta e ortaggi	65,13	54,17	62,97	93,02	83,3	87,72	101,19	106,61	112,05	89,86	95,88	90,11
frutta	31,76	27,82	30,6	45,29	38,86	42,93	49,76	53,33	53,32	43,31	47,47	44,1
zucchero, caffè e drogheria	24,93	24,19	25,3	36,61	43,01	34,58	39,83	45,13	46,62	34,49	38,89	36,31
zucchero	3,39	3,42	3,82	4,75	5,39	4,67	4,81	5,47	5,54	4,21	4,98	4,63
caffè, tè e cacao	10,49	10,02	11,77	14,9	18,78	15,46	15,82	16,58	16,6	14,75	16,22	14,68
gelati	3,6	4,04	3,05	6,8	7,42	4,67	7,92	8,71	10,63	4,88	5,97	6,21
bevande	30,35	28,89	18,7	41,15	26,94	28,91	46,36	51,89	52,91	34,76	43,86	39,45
vino	7,13	7,01	3,65	11,04	7,09	10,81	10,72	11,41	10,71	5,75	12,44	9,25
birra	5,01	5,78	1,07	5,44	6,73	3,88	5,41	6,55	6,95	4,16	4,75	5,01
acqua minerale	10,33	7,91	8,33	12,92	12,79	12,05	15,01	15,83	17,19	12,15	14,37	13,05

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

TABELLA SPESE MEDIE ISTAT - 2

Territorio	Sud											
Tipo dato	spesa media mensile familiare											
Misura	valori medi											
Numero di componenti	totale											
Condizione professionale	totale											
Anno	2011											
Tipologia familiare	persona sola con 35-64 anni	persona sola con meno di 35 anni	persona sola con 65 anni o più	coppia senza figli con p.r. con 35-64 anni	coppia senza figli con p.r. con meno di 35 anni	coppia senza figli con p.r. con 65 anni o più	coppia con 1 figlio	coppia con 2 figli	coppia con 3 e più figli	mono genitore	altro	totale
Non alimentari	1241,01	1119,12	795,66	1879,26	1674,38	1217,97	1736,39	1960,48	1846,03	1372,16	1448,86	1486,26
tobacchi	25,16	25,63	4,15	30,37	...	11,16	28,66	31,41	34,79	26,11	27,31	23,65
abbigliamento e calzature	82,98	101,83	29,8	118,92	180,86	66,83	168,04	206,98	202,87	114,49	127,99	130,29
abbigliamento	64,84	64,74	16,35	79,26	137,42	44,11	120,72	146,28	146,36	74,66	83,84	89,47
calzature	23,28	34,43	8,19	32,24	38,93	17,86	38,79	64,26	49,95	33,91	39,31	34,04
riparazioni di abbigliamento e calzature	2,62	...	2,94	3,9	...	3,72	4,68	4,24	3,17	3,46	2,65	3,59
abitazione (principale e secondaria)	433,83	407,15	410,69	497,34	402,55	474,04	509,45	542,17	523,78	463,59	473,2	482
affitto	75,42	84,09	28,63	71,4	...	34,66	58,84	83,71	66,15	69,13	80,65	57,16
fitto figurativo	308,77	277,44	324,26	365,7	289,1	394,72	376,06	416,18	414,56	344,91	343,99	364,65
acqua e condominio	18,62	12,13	18,87	22,2	17,92	23,38	26,33	29,23	29,54	28,05	25,97	24,53
manutenzione ordinaria	13,25	...	8,33	10,78	...	16,69	20,21	18,4	8,50	8,18	12,37	14,82
manutenzione straordinaria	30,26	35,97	26,77	23,49	19,88
combustibili ed energia	77,62	63,64	74,33	111,49	94,84	103,88	116,78	127,75	132,99	104,42	114,09	106,09
energia elettrica	35,81	31,8	29,96	46,29	35,73	39,94	51,67	55,72	64,76	44,88	51,81	46,1
gas	30,24	26,04	33,05	51,52	47,98	48,19	52,75	59,02	56,37	47,06	50,91	47,62
riscaldamento centralizzato	1,57	1,16	9,91	1,67	2,69	...	2,74	...	1,96
mobili, elettrodomestici e servizi per la casa	97,8	67,97	67,63	115,87	141,73	90,06	126,11	146,72	108,63	93,86	110,09	105,88
elettrodomestici	4,28	6,64	3,45
mobili	14	24,98	34,44	10,96	10,92	19,93
articoli di arredamento	3,48	6,76	3,89
biancheria per la casa	1,04	2,86	3,69	4,73	4,86	3,37
detersivi	14,41	14,33	13,93	24,84	22,44	21,14	27,26	28,31	26,86	22,71	24,72	23,76
pentole, posate ed altre stoviglie	4,41	...	1,28	2,73	...	1,51	3,91	3,65	2,32	1,94	2,14	2,77
tovaglioli e piatti di carta, contenitori di alluminio ecc.	9,52	8,74	8,43	14,87	12,55	13,44	15,32	16,71	17,24	13,15	13,51	13,53
lavanderia e tintoria	16,93	15,65	8,17	16,28	...	12,55	13,62	14,65	12,24	11,69	10,49	12,91
servizi domestici	7,01	...	16,46	7,36	6,62	9,4	...	8,17	11,66	8,67
riparazioni di mobili, elettrodomestici e biancheria	8,26	7,65	11,24	10,95	10,27	7,03	7,42	8,64
sanità	41,64	21,6	62,25	80,64	38,81	96,81	75,82	80,67	69,41	55,08	74,38	69,41
medicinali	23,39	18,55	40,32	39,55	17,47	53,37	39,86	39,34	35,21	35,44	43,42	38,42

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

TABELLA SPESE MEDIE ISTAT - 3

Territorio	Sud											
Tipo dato	spesa media mensile familiare											
Misura	valori medi											
Numero di componenti	totale											
Condizione professionale	totale											
Anno	2011											
Tipologia familiare	persona sola con 35-64 anni	persona sola con meno di 35 anni	persona sola con 65 anni o più	coppia senza figli con p.r. con 35-64 anni	coppia senza figli con p.r. con meno di 35 anni	coppia senza figli con p.r. con 65 anni o più	coppia con 1 figlio	coppia con 2 figli	coppia con 3 e più figli	mono genitore	altro	totale
visita mediche generiche e specialistiche	12,25	...	11,25	26,29	...	21,71	23,62	26,61	14,86	9,32	11,94	16,14
trasporti	207,59	177,14	33,76	300,87	373,41	174,6	349,92	361,34	383,34	218,04	233,11	252,93
acquisto di auto	13,63
acquisto di moto e scooter
assicurazioni mezzi di trasporto	42,83	44,05	7,98	67,34	70,47	37,27	81,72	89,16	93,7	67,99	63,87	60,7
pezzi di ricambio, olio e lubrificanti	14,4	27,11	...	17,11	24,41	26,87	26,18	15,41	19,61	18,88
carburanti per veicoli	114,44	90,26	17,19	148,06	189,28	80,48	180,66	169,68	172,01	107,45	115,15	121,06
manutenzione e riparazioni	13,99	24,46	...	9,76	29,13	36,02	21,07	16,49	16,34	20,34
tram, autobus e taxi	1,12	...	1,35	1,93	...	1,83	2,8	6,11	6,37	3,84	3,99	3,42
altri trasporti	4,69	10,55	2,09	8,95	...	1,95	10,82	12,21	17,6	9,9	9,08	8,5
comunicazioni	34,32	32,96	26,25	39,12	32,82	34,27	46,81	82,69	81,86	43,96	43,11	41,47
telefono	23,84	21,86	20,37	31,88	24,39	28,23	38,04	40,31	38,42	31,6	33,84	31,62
acquisto apparecchi per telefonia	2,09	1,86	1,44
istruzione	26,01	64,08	80,88	29,69	23,82	23,14
libri scolastici	6,78	11,92	30,97	7,31	...	6,74
tasse scolastiche, rette e simili	13,94	32,26	19,89	19,22	...	13,05
tempo libero, cultura e giochi	64,14	62,29	26,66	79,71	86,61	64,14	89,2	96,72	87,82	67,24	69,84	70,93
giochi e giocattoli	6,46	...	2,16	9,57	...	6,77	11,9	12,59	16,33	7,44	7,17	6,71
radio, televisore, hi-fi e videoregistratore	1,78	1,23
computer, macchine da scrivere e calcolatrici	1,24	0,87	0,72
libri non scolastici	3,75	2,98	3,36	2,16	2,75	...	2,44
giornali e riviste	6,09	6,03	3,05	10,28	...	6,92	6,6	7,99	6,04	7,1	5,69	6,97
dischi, cassette e videocassette	1,72	1,81	2,25	2,23	1,99	1,36	1,52
canceliera	0,94	...	0,23	0,92	...	0,61	2,83	5,6	5,48	3,25	2,84	2,66
abbonamento radio-televisone e Internet	6,53	4,64	6,78	8,3	13,38	8,88	10,61	10,49	8,36	7,84	7,79	8,71
lotto e lotterie	7,76	5,71	1,83	9,6	...	5,07	9,02	9,27	8,33	5,34	7,04	7,02
animali domestici	4,32	...	2,2	6,52	...	4,7	7,63	6	6,3	3,45	6,04	6,08
piante e fiori	4,82	...	4,69	8,91	...	7,5	7,98	7,7	7,22	7,72	5,72	6,77

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

TABELLA SPESE MEDIE ISTAT - 4

Territorio: Sud												
Tipo dato: spesa media mensile familiare												
Misura: valori medi												
Numero di componenti: totale												
Condizione professionale: totale												
Anno: 2012												
Tipologia familiare	persona sola con 35-64 anni	persona sola con meno di 35 anni	persona sola con 65 anni o più	coppia senza figli con p.r. con 35-64 anni	coppia senza figli con p.r. con meno di 35 anni	coppia senza figli con p.r. con 65 anni o più	coppia con 1 figlio	coppia con 2 figli	coppia con 3 e più figli	mono genitore	altro	totale
riparazioni radio, televisore, computer, ecc.	6,03	4,02	3,87
altri beni e servizi	172,81	162,11	61,28	204,61	280,27	108,74	199,89	287,96	238,98	187,72	163,26	177,09
prodotti per la cura personale	28,71	26,22	23,68	36,09	36,92	27,88	46,66	49,66	47,24	36,67	43,74	38,08
barbieri, parrucchiere, istituti di bellezza	24,99	21,74	17,16	34,68	31,76	26,22	33,08	34,67	36,87	30,9	29,2	29,26
argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi	4,18	6,99	2,99	7,69	...	4,42
borse, valigie ed altri effetti personali	6,24	...	0,84	2,74	...	1,85	4,64	4,67	3,2	2,86	3,39	3,4
assicurazioni vita e malattie	9,34	15,49	...	2,43	16,08	17,28	10,76	7,4	8,11	10,13
onorari liberi professionisti	7,23	...	1,36	10,23	...	4,14	9,97	14,97	4,4	3,96	4,86	7,73
alberghi, pensioni e viaggi organizzati	18,93	47,5	64,67	11,93	...	22,6
posti e consumazioni fuori casa	81,7	91,08	8,86	89,24	119,47	24,12	61,84	76,14	70,63	60,66	60,16	66,6

Leggende : 0: il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

SPESE ISTAT – NOZIONE NUCLEO FAMILIARE

I valori delle spese medie ISTAT saranno applicati al singolo contribuente in base al rapporto tra il reddito dell'intero nucleo familiare e quello prodotto dal singolo (se è a carico non gli viene attribuita alcuna quota della spesa ISTAT). In assenza di redditi del nucleo familiare il rapporto è tra le spese sostenute dal contribuente e le spese dell'intero nucleo familiare risultanti dall'Anagrafe

Resta ancora da stabilire cosa si intende per **nucleo familiare**

- istruzioni Reddite: soggetti presenti nello **stato di famiglia**;
 - nella Circ. n. 24/E: l'idea di nucleo familiare "fiscale", cioè i nominativi presenti in UNICO e 730 nel **quadro familiari a carico**.
- Se la spesa è sostenuta da un soggetto fiscalmente a carico di altri contribuenti, tale spesa sarà a carico di questi ultimi in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta

Quanto alla nozione di **familiare a carico** (art. 12, co. 2 TUIR), sono i familiari che sono titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

SPESE IMPRESE E PROFESSIONISTI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Le spese sostenute e utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'impresa di un'arte e una professione sono escluse dal redditometro, ove tale circostanza risulti da idonea documentazione

Questione dei beni promiscui come autovetture e spese per radiotelefono: questi ultimi beni rilevano ai fini del redditometro per la parte non riferibile al reddito professionale o d'impresa, ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile (Circ., n. 1/E del 15.02.2013)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

INCREMENTI PATRIMONIALI - 1

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Sono incrementi patrimoniali:

- gli acquisti di immobili (fabbricati e terreni);
- gli acquisti di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, natanti ed imbarcazioni, aeromobili);
- la sottoscrizione di polizze assicurative (investimento, previdenza e vita);
- il pagamento dei contributi previdenziali volontari;
- gli acquisti di azioni, obbligazioni, conferimenti, finanziamenti, quote di partecipazioni, fondi di investimento, derivati, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, etc.;
- oggetti d'arte e di antiquariato;
- donazioni ed erogazioni liberali;
- le spese per la manutenzione straordinaria delle unità abitative;
- altro

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

INCREMENTI PATRIMONIALI - 2

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Gli incrementi patrimoniali rilevano al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno in corso e nei quattro precedenti all'acquisto dei beni

Ai fini della determinazione dell'incremento netto, i finanziamenti eventualmente presenti vanno considerati per intero e si considerano disinvestimenti quelli di qualunque natura (immobiliare, mobiliare, finanziaria) e sono valori da sottrarre dagli incrementi anche le donazioni di denaro ricevute (se risultanti in AT) e i riscatti di polizze assicurative

Anche se la norma prevede che gli incrementi patrimoniali esplicitino la loro rilevanza per intero nell'anno di sostenimento, l'Agenzia ha, per ora informalmente, in più occasioni annunciato che dovrebbe considerare questo tipo di spese su cinque esercizi. Se tale intendimento fosse confermato ufficialmente, il nuovo redditometro assomiglierebbe alla precedente versione in cui l'incremento veniva "spalmato" sull'esercizio in cui era stata effettuata la spesa e nei quattro precedenti

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

QUOTA DI RISPARMIO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

L'ultimo componente per la ricostruzione dell'ammontare del reddito complessivo in base al nuovo redditometro è la quota di risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi

Si presume che queste quote verranno determinate a partire dal 2011, perché legate alle comunicazioni integrative dei rapporti finanziari che verranno effettuate dagli intermediari all'Agenzia delle Entrate a partire da ottobre 2013

Per i conti correnti, i dati che verranno comunicati sono saldo iniziale, totale movimenti dare, totale movimenti avere, saldo finale, che se positivo potrebbe identificare la quota di risparmio attribuibile al contribuente ai fini del redditometro

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

QUANTIFICAZIONE AMMONTARE DELLE VOCI DI SPESA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Quanto alla quantificazione delle **voci di spesa pre se in considerazione** dal decreto ai fini della stima del reddito complessivo, queste sono determinate tenendo conto:

- della spesa effettivamente sostenuta (**certa**) così come risulta dall'A.T. (ed assumendo il valore più alto tra spesa media (**spesa per elementi certi**) e dato disponibile)
- ovvero della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente (**spesa ISTAT solo residuali**);
- ovvero considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore

Il reddito complessivo è dato dalla somma di spese effettive + spesa media x consumi relativa alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza + eventuali ulteriori spese calcolate in base a studi socio-economici + 1/5 incrementi patrimoniali + quota di risparmio dell'anno

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

SOGLIA DI COERENZA E ACCERTAMENTO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Come precisato nel corso della presentazione del nuovo strumento:

- nel caso in cui il divario tra dichiarato ed accertato **non superi il 20 per cento**, nessuna selezione sarà effettuata (così come scostamenti inferiori a €20.000 non saranno presi in considerazione);
- superata tale soglia, l'ufficio darà avvio al **contraddittorio** (imposto dal co. 7 dell'art. 38), al fine di approfondire le cause dello scostamento (di cui viene redatto verbale);
- nel caso di notevole divario, e, quindi, di soggetti ad alto rischio di evasione, l'ufficio procederà con gli **ordinari e più approfonditi controlli sostanziali (indagini finanziarie)**;

Nella Circ. n. 24/E del 2013 viene confermato che la nuova metodologia sintetica sarà applicata nei confronti delle sole posizioni "caratterizzate da una rilevante discrasia tra il reddito complessivo dichiarato e la capacità di spesa manifestata" e comunque non più di 30-35mila accertamenti (5% dei controlli annui anche se l'obiettivo di gettito è pari a 815 milioni)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA FRANCHIGIA DEL QUINTO

Quali che siano le voci di spesa poste a fondamento della rettifica, il ricorso alla metodologia sintetica potrà avvenire a condizione che il **reddito complessivo** accertabile sinteticamente ecceda di almeno **un quinto** quello **lordo** dichiarato dal contribuente (Rigo RN1 Unico PF) (la franchigia sale ad **un terzo** nel caso in cui il contribuente risulti congruo e coerente con gli studi di settore (art. 10, co. 9 D.L. n. 201/2011)

Per quanto riguarda i criteri di computo dello scostamento **del quinto**, l'art. 38, co. 6 ha stabilito che il confronto deve essere effettuato tra il **reddito lordo dichiarato dal contribuente** e quello **accertato sinteticamente**. Rispetto alla precedente versione, infatti, è stata introdotta la possibilità di dedurre dal reddito complessivo determinato sinteticamente gli **oneri** previsti dall'art. 10 TUIR, nonché, nel caso in cui il contribuente ne abbia sostenuto i relativi oneri, le **detrazioni d'imposta** previste dalla legge (art. 15 TUIR)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

REDDITEST

L'Agenzia ha elaborato e messo gratuitamente a disposizione questo software che permette a tutti i contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito del proprio nucleo familiare e le spese da esso sostenute nel periodo d'imposta di riferimento

Caratteristiche del software:

- non obbligatorio;
- anonimo

Dalla sua compilazione emergono situazioni di "coerenza" e/o "incoerenza" non comprensibili:

- a parità di reddito dichiarato e di ammontare di spese sostenute, se queste ultime vengono distribuite in modo diverso su più simulazioni, si hanno risultati diversi, come se alle varie spese fosse attribuito un peso diverso;
- in alcuni casi, si è rilevata indifferenza nel risultato di coerenza per contribuenti, a parità di condizioni, residenti in diverse aree geografiche

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

REDDITEST - COMPILAZIONE

Il test richiede:

- il nome, che può essere di fantasia;
- la composizione del nucleo familiare, scegliendola tra le 11 tipologie previste;
- il comune di residenza, ai fini dell'individuazione di una delle 5 aree geografiche;
- il reddito lordo complessivo del nucleo familiare, considerando anche i redditi esenti, esclusi e/o soggetti a ritenuta alla fonte;
- le abitazioni possedute, escludendo le relative pertinenze;
- mezzi di trasporto, valorizzati in base ai Kw o metri;
- inserimento delle spese più significative sostenute dal nucleo familiare durante l'anno, seguendo il principio di cassa;
- investimenti e disinvestimenti dell'ultimo triennio

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

ITER ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO

La procedura della accertamento sintetico prevede che l'ufficio, fatta una selezione dei contribuenti (liste selettive AU e T + nuove liste 2009 che partono da **spese certe e non ISTAT e dal reddito complessivo della famiglia**), invii al soggetto selezionato una **comunicazione relativa alle notizie raccolte a suo carico** ovvero un questionario con la richiesta di rispondere in non meno di 15 gg.

A seguito della risposta, l'ufficio può:

- se ritiene soddisfacenti le spiegazioni, archiviare la pratica;
- se non ritiene soddisfacenti le spiegazioni, inviare al contribuente un invito a **comparire**. Nel caso in cui il contribuente voglia attivare un accertamento con adesione riceverà un ulteriore invito con la proposta di adesione, a cui il contribuente potrà:
 - **prestare ad esione in tegrale**, entro 15 gg. prima della data di comparizione) (con riduzione delle sanzioni ad 1/6);
 - presentarsi e dar corso ad una **procedura di accertamento con adesione** (con riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo edittale);
 - non fare nulla e l'ufficio emette un avviso di accertamento sintetico (con motivazione rafforzata)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

IL CONTRADDITTORIO ANTICIPATO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Ma la novità più rilevante introdotta nel nuovo testo dell'art. 38 consiste nell'aver previsto per gli uffici l'**obbligo** di avviare con il contribuente un **contraddittorio preventivo** al fine di verificare la sussistenza di dati, notizie o argomentazioni idonee a superare l'attendibilità dimostrativa della presunzione alla base della metodologia sintetica, e successivamente di avviare, sempre in via preventiva, un **procedimento di accertamento con adesione** ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997

Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, prima della novella del 2010, la sola circostanza della mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio tra contribuente e ufficio nella fase istruttoria non poteva giustificare l'annullamento dell'accertamento sintetico, potendo il soggetto verificato, in sede di impugnazione dell'atto, "**allegare qualsivoglia elemento atto ad inficiare l'efficacia probatoria delle presunzioni invocate dall'amministrazione finanziaria**"(Cass., n. 14367/07 e n. 7485/10)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

IL CONTRADDITTORIO ANTICIPATO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il definitivo riconoscimento dell'obbligatorietà del contraddittorio a livello normativo si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale (anche comunitario) (CGCE, 18 dicembre 2008, causa C-349/07, **Sopropè**), formatosi in materia di **parametri e studi di settore** (Cass., SS.UU., nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009) che ha messo in evidenza come il contraddittorio, oltre a rappresentare un elemento essenziale del **giusto procedimento amministrativo**, rappresenta il mezzo più efficace per adeguare la funzione statistica alla base del redditometro alla concreta realtà reddituale del contribuente

L'adeguamento del dato di normalità economica alle specifiche condizioni ambientali, sociali ed economiche in cui opera il contribuente passa necessariamente attraverso il **contraddittorio**, sede in cui quest'ultimo potrà fornire, non soltanto attraverso prove documentali, ma anche in via presuntiva, i propri chiarimenti e gli elementi giustificativi di quale siano le fonti di finanziamento delle spese valorizzate dall'ufficio ai fini accertativi

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il novellato art. 38 nulla dice circa la sorte degli avvisi di accertamento notificati **in assenza del previo contraddittorio**, così come della possibilità per il contribuente di **utilizzare**, direttamente in fase contenziosa, eventuali **dati e documenti non presentati in occasione del contraddittorio**

Quanto al primo profilo, la necessità di estendere alla metodologia sintetica tutte le garanzie riconosciute dalla giurisprudenza ai destinatari degli accertamenti standardizzati, porta a concludere che **il difetto del contraddittorio** (o anche la sua irregolarità) **debba esser considerato motivo di nullità del successivo avviso di accertamento**. Da ciò consegue che, nel caso di attivazione del contraddittorio e di risposta del contribuente, l'ufficio che decida di emettere comunque l'avviso di accertamento dovrà dar conto nella motivazione delle ragioni che l'hanno portato a disattendere le difese svolte dal contribuente (c.d. **motivazione rafforzata**)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Per quel che concerne la possibilità di **utilizzare in giu dizio** argomenti, dati e documenti non esibiti, né allegati in sede di contraddittorio, deve ritenersi che il contribuente in sede contenziosa possa proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza esser in alcun modo vincolato all'esito del contraddittorio ed alle eccezioni sollevate in fase endoprocedimentale, **e ciò anche nel caso in cui non abbia dato seguito all'invito, restando inerte**. E ciò sia perché nella fase del contraddittorio non è imposto al contribuente di munirsi di un difensore tecnico, sia perché nell'art. 38 **non è disciplinata alcuna ipotesi decadenziale** che, secondo i principi generali, deve esser necessariamente comminata per legge (come nel caso dell'art. 32)

La condotta del contribuente che non si sia presentato al contraddittorio potrebbe al più essere **sanzionata**, nonostante l'esito vittorioso del successivo giudizio, con il **non integrale rimborso delle spese di lite** per non aver impedito con il suo comportamento prima l'adozione, e poi l'impugnazione, di un provvedimento infondato

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO SINTETICO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Un'ulteriore modifica è stata apportata alla disciplina dell'accertamento sintetico dal decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012), che ha previsto che gli uffici prima di emettere degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 38, co. 4, **"inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei contribuenti che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate per la partecipazione all'attività di accertamento"**

A loro volta i comuni, entro 30 gg. dal ricevimento della segnalazione, **"comunicano agli uffici ogni elemento in loro possesso utile alla determinazione del reddito complessivo"**. Se le segnalazioni inviate sono state utilizzate per l'accertamento, il 50 per cento di quanto riscosso a titolo non definitivo dall'Agenzia è attribuito ai comuni in via provvisoria (art. 2 D.Lgs. n. 23/2011)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

NATURA DELLE PRESUNZIONI CONNESSE ALL'UTILIZZO DEL REDDITOMETRO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

La quantificazione della spesa effettuata sulla base del redditometro dispensa gli uffici da qualsiasi ulteriore dimostrazione che non sia la **sussistenza e la disponibilità dei fatti-indice**, ponendo a carico del contribuente **l'onere di dimostrare la provenienza non reddituale** delle somme necessarie per utilizzare e/o mantenere i beni e servizi presenti nel decreto

Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, le presunzioni connesse all'utilizzo dei coefficienti redditometrici sono qualificate come **legali relative** (*contra* Cass., nn. 21661/2010 e 13289/2011 che annoverando l'accertamento redditometrico tra le procedure di accertamento standardizzato, giunge alla conclusione che la tassazione a mezzo coefficienti costituisce un sistema di **presunzioni semplici**, ma con le ord. nn. 27545/2011 e 27550/2011 la Corte è tornata a qualificare la presunzione su cui si fonda il redditometro come **legale relativa**)(nello stesso senso Circ. n. 24/E)

Da ultimo per la qualificazione come **presunzione semplice** Cass., n. 23554/2012 e n. 2806/2013

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA PROVA CONTRARIA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Nel caso in cui il reddito complessivo accertato sinteticamente superi la franchigia del quinto, al contribuente spetta comunque la possibilità di dimostrare, già in sede di contraddittorio preventivo, che il finanziamento delle spese individuate dall'ufficio è avvenuto con *“redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”* (art. 38, co. 4)

Rispetto al passato, la prova contraria risulta **notevolmente ampliata** sia con riferimento ai **mezzi di prova** che al loro **contenuto**. Riguardo ai primi, venuto meno il riferimento all'idonea documentazione, la prova che il reddito non esiste potrà essere fornita anche **in via presuntiva** (Cass., n. 6758/2007 e n. 10665/2009)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA PROVA CONTRARIA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Riguardo al loro contenuto, il contribuente potrà dimostrare che il finanziamento delle spese valorizzate dall'ufficio ai fini accertativi sia avvenuto **con ogni mezzo atto** a dimostrare che le spese sono state sostenute:

- con redditi **legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile** (ad es. donazioni, successioni, vincite, redditi determinati forfetariamente come quelli derivanti da attività o cespiti tassati catastalmente; somme riscosse a titolo di risarcimento patrimoniale, etc.);
- con redditi conseguiti **in altri periodi di imposta**;
- ma anche che le spese sono state **finanziate da economie terze o tramite il ricorso all'indebitamento**;
- ovvero utilizzando **disinvestimenti patrimoniali** effettuati nell'anno e nei quattro anni precedenti l'acquisto del bene;
- indisponibilità totale o parziale dei beni o di utilizzarli nell'attività professionale (Circ., n. 25/E del 2012)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA PROVA CONTRARIA

Il contraddittorio avrà ad oggetto:

- le **spese certe**, per le quali il contribuente può dimostrare l'inesattezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione;
- le **spese per elementi certi**, per le quali il contribuente potrà dimostrare l'inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa o alla diversa imputazione della stessa;
- le **spese per investimenti** fornendo la prova della formazione della provvista e dell'utilizzo della stessa per effettuare lo specifico investimento;
- il **risparmio**, in relazione al quale il contribuente dovrà fornire informazioni relative alla quota formatasi nell'anno

Le spese ISTAT saranno prese in considerazione solo se il contribuente non fornisce chiarimenti esaustivi in ordine a tutte le altre spese

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

EFFICACIA RETROATTIVA DEL REDDITOMETRO

Una serie di sentenze di merito:

- CTP Rimini, 21 marzo 2013, n. 41/2/2013;
- CTP Reggio Emilia, 18 aprile 2013, n. 74/2/2013;
- CTP Torino, 8 gennaio 2013, n. 3

hanno sostenuto l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009, in quanto il fine del D.M. del 2012 non è solo quello di predeterminare il reddito per il futuro, ma **anche quello di correggere le distorsioni del passato, stante l'evoluzione e l'affinamento dello strumento presuntivo**

L'aggiornamento intervenuto non ha natura sostanziale, perché non introduce nuove fattispecie impositive, **ma procedimentale**, sicché il contribuente può richiedere l'applicazione retroattiva

Dato che il redditometro rientra nel *genus* degli accertamenti standardizzati la forma più evoluta prevale sulle precedenti

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA POSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

L'Agenzia è **contraria** all'applicazione alle annualità anteriori al 2009 del D.M. del 2012 (**Direttiva n. 15/13** Direzione centrale contenzioso e Circ., n. 24/E del 2013), e ciò in base :

- alla lettera dell'art. 22 d.l. n. 78/2010 (così già Circ. n. 1/E del 2013);
- alla lettera dell'art. 5, co. 3 D.M. del 1992 che prevedeva la possibilità che il contribuente potesse chiedere, qualora l'accertamento non fosse divenuto definitivo, che il reddito fosse rideterminato sulla base dei nuovi criteri;
- alla circostanza che, a differenza degli studi di settore, tra il vecchio e il nuovo redditometro **non c'è omogeneità**, nell'approccio metodologico utilizzato ai fini della determinazione del reddito complessivo (il vecchio era basato sulla disponibilità di beni-indice ed oggi invece su manifestazioni di spesa puntuali o statistiche)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

ORDINANZA TRIBUNALE DI POZZUOLI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Con ord. del 21.03.2013, il Tribunale di Napoli (sez. civ.dist. di Pozzuoli) ha ordinato all'Agenzia di :

- di cessare ogni attività di accesso, analisi e raccolta di dati di ogni genere a carico del ricorrente;
- di comunicare formalmente al ricorrente se è in atto un'attività di raccolta dati nei suoi confronti e, in caso positivo, di distruggere tutti i relativi archivi

Critica:

- difetto di giurisdizione del giudice civile;
- non c'è violazione del diritto alla riservatezza per due ragioni:
 - 1) il trattamento di dei dati personali è consentito ai soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18 d.lsg. n. 196/2003);
 - 2) l'ufficio non contesta il perché le spese siano state sostenute, ma il come siano giustificate

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

ACCERTAMENTO DA INDAGINI FINANZIARIE

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

ACCERTAMENTO DA INDAGINI FINANZIARIE

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

Definizione	Acquisizione e utilizzo di dati, notizie e documenti che risultino da “rapporti” (continuativi o anche sporadici) intrattenuti da contribuenti-clienti con Banche, Posta o operatori finanziari in generale: al fine di procedere ad un accertamento tributario che può essere analitico, induttivo o sintetico e può essere esperito nei confronti di “chiunque”
Funzione	Ricostruzione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Iva attraverso l’esame delle sottostanti operazioni
Destinatari	<ul style="list-style-type: none">□ Imposte sui redditi (art. 32/600)□ IVA (art. 51/633) titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

PRESUPPOSTI IMPOSTE SUI REDDITI

art. 32 co. 1 n. 2) DPR 600/73

**Prima
parte**

I dati, gli elementi e le notizie attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati attraverso le "indagini finanziarie" sono "posti a base delle **rettifiche** e degli **accertamenti** previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine";

**Seconda
parte**

I **prelevamenti** o gli **importi riscossi** (e risultanti dai rapporti finanziari) sono "posti **come ricavi o compensi** a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, **se** il contribuente non ne indica il soggetto **beneficiario** e sempreché non risultino dalle scritture contabili".

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

PRESUPPOSTI IVA

art. 51 co. 2 n. 2) DPR 633/72

I dati e gli elementi attinenti alle operazioni effettuate con soggetti finanziari "sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili;

sia le operazioni imponibili sia gli **acquisti** si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata".

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

NOVITÀ LEGISLATIVE

art. 23 co. 24-27 DL 6.7.2011 n. 98

Ampliamento ambito soggettivo	Società ed enti di assicurazione Accesso nei confronti di tutti gli operatori finanziari
Ampliamento ambito oggettivo	Garanzie prestate dagli intermediari finanziari Acquisizione diretta dati e notizie relativi a tutti i rapporti e le operazioni di natura finanziaria

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

NOVITÀ LEGISLATIVE

art. 11 co. 4 DL 6.12.2011 n. 201

Possibilità per l'Agenzia delle Entrate di procedere alla elaborazione di specifiche **liste selettive** di contribuenti da sottoporre a controllo basate sulle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, nella quale affluiscono le comunicazioni obbligatorie effettuate dagli intermediari finanziari relativamente ai rapporti intrattenuti con i loro clienti e alle operazioni da questi effettuate (con esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per importo inferiore a € 1.500,00).

L'Agenzia delle Entrate può effettuare interrogazioni all'Anagrafe tributaria per estrarre elenchi di soggetti da sottoporre a controllo: in deroga alla previgente disciplina, secondo la quale la richiesta è subordinata a previa autorizzazione dell'organo sovraordinato.

ACCERTAMENTI SU DATI DI NATURA FINANZIARIA**Nuova previsione contenuta nel DL 201/2011:**

“Le informazioni comunicate ai sensi dell’art. 7, co. 6 DPR n. 605/73 sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo criteri individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio evasione”.

ACCERTAMENTI SU DATI DI NATURA FINANZIARIA

La disposizione introdotta intende superare i limiti della normativa primaria e secondaria vigente al fine di effettuare interrogazioni all’anagrafe tributaria non solo per individuare i singoli rapporti finanziari che eventualmente possiede ciascun determinato contribuente ma anche estrarre elenchi di soggetti da sottoporre a controllo.

Si passa, quindi, da una logica di controllo del singolo contribuente che presenta, in linea di principio, alcuni indicatori di pericolosità fiscale, ad una logica di massa dove il dato sensibile può essere rappresentato dall’importo di alcune operazioni che, individuate per massa, superano un certo importo.

ACCERTAMENTI SU DATI DI NATURA FINANZIARIA

Si può ipotizzare, ad esempio, che un filone di controlli potrebbe essere quello del soggetto che effettua trasferimenti verso l'estero e che, non necessariamente, devono essere evidenziati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi

Un altro filone potrebbe essere quello dei soggetti che hanno aperto un numero di posizioni non coerenti sul piano economico-finanziario (visto che si può conoscere sia il numero dei rapporti accesi che il saldo globale), un altro potrebbe essere quello dei contribuenti con saldi anomali per uno o più anni (confronto con la dichiarazione e con la consistenza patrimoniale)

Un nuovo scenario, dunque, potrebbe aprirsi in tema di controllo ed acquisizione dei dati di natura finanziaria e di utilizzo degli stessi ai fini del redditometro

ACCERTAMENTI SU DATI DI NATURA FINANZIARIA

Il totale delle entrate, se non giustificato rispetto al reddito dichiarato, potrebbe dimostrare l'esistenza di redditi sottratti all'imposizione

Il totale delle uscite potrebbe supportare la presunzione di spese da utilizzare al fini della ricostruzione redditometrica (spese medie ISTAT)

Peraltro, va osservato come la deroga al comma 11 dell'articolo 7 del DPR 605/73, di fatto stia ad evidenziare una sorta di "aggiramento" della riferibilità della posizione al singolo contribuente cosicché la norma consente di esplicitare la sua efficacia anche senza il rigido procedimento autorizzativo previsto dall'articolo 32 del DPR 600/73.

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Presunzione **legale relativa** (giurisprudenza consolidata)
(Cass. 11650/2011; 18809/2010; 7813/2010; 14847/2008,
13818/2007)

Natura dell'a
presunzione

- L'onere della prova dell'Amministrazione finanziaria è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari **senza necessità di ulteriori indizi**.
- Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che **non può essere generica** ma deve giustificare i singoli movimenti bancari.

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Presunzione versamenti I versamenti non giustificati sono imputabili e reddito imponibile (art. 32 co 1 n. 2, prima parte)

Presunzione prelevamenti I prelevamenti sono considerati ricavi o compensi e non oneri o spese sostenute (art. 32 co. 1 n. 2 seconda parte)

In tema di indagini fiscali in banca sono **imputabili a r eddito** imponibile i **versamenti** non giustificati non solo dei professionisti e degli autonomi ma anche dei collaboratori e di **qualunque** altro **contribuente**. Ed invero gli artt. 32 e 38 DPR 600/73 hanno portata generale e, pertanto, riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano, la qual cosa in particolare è da ritenersi per quanto relativo alla applicabilità della presunzione di cui all'art. 32 co. 1 n. 2. Né in contrario senso può fondatamente invocarsi **il riferimento ai ricavi e al le scritture contabili** contenuto nella suddetta norma, giacché esso risulta **limitativo** unicamente della possibilità per l'ufficio di desumere reddito dai **prelevamenti**, non potendosi certamente in via generale e per **qualsiasi c ontribuente** presumere la produzione di un reddito da una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori e lavoratori autonomi, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti". (Cass. 19692/2011)

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Costi correlati a maggiori ricavi:

Rilevanza dei costi occulti

□ **Accertamento analitico contabile e analitico induttivo**

i componenti negativi di cui non è stata fornita prova certa dal contribuente non sono riconosciuti (C.A.E. 32/2006)

□ **Accertamento induttivo**

L'Ufficio anche in assenza di documentazione certa, tiene conto di una incidenza percentuale dei costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati (C.A.E. 32/2006, C.Cost. 225/2005)

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Intestazione Legittimità delle indagini bancarie riferite a: fittizia conti

intestati a terzi

- amministratori/soci di società (Cass. 20449/2011, 21454/2010, 23652/2008)
- convivente dell'imprenditore (Cass. 4775/2011)
- amici di famiglia (Cass. 767/2011)
- dipendenti dell'azienda (Cass. 20197/2010)
- familiari dell'imprenditore (Cass. 19493/2010, 17390/2010, 20858/2007)

Condizioni □ L'Ufficio deve fornire la prova della fittizietà dell'intestazione

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA

- | | |
|--|---|
| Onere della prova a carico dell'Ufficio | <ul style="list-style-type: none"> □ elementi raccolti relativamente ai conti intestati al contribuente utilizzabilità diretta □ elementi raccolti da conti intestati a terzi di cui il contribuente ha la disponibilità □ l'Ufficio deve provare che le operazioni sono ascrivibili al contribuente |
| Onere della prova a carico contribuente | <ul style="list-style-type: none"> □ prova "diabolica" □ decorso del tempo tra operazioni bancarie e controlli □ insufficienza della mera allegazione o affermazione di fatti in concreto non dimostrati □ necessità di giustificazioni specifiche |

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

MODALITÀ DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE

- A) in via preventiva** (nel corso del periodo di imposta di riferimento)
- rilevazione e conservazioni di prove documentali che giustificano i movimenti bancari.

Aspetti pratici di rilevazione e conservazione delle prove

- 1. Tracciabilità** dei movimenti finanziari (utilizzo del *bancomat* o di altri strumenti attraverso i quali risalire al beneficiario del versamento/pagamento);
- 2. conservazione** delle matrici degli **assegni** bancari;
- 3. rapporti familiari**: tracciabilità del trasferimento fondi da un c/c ad un altro (es. dal padre al figlio) che giustifichi l'operazione;
- 4. contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo**: opportunità di separare la sfera privata da quella imprenditoriale o professionale;
- 5. soggetti che gestiscono somme affidate da terzi** (es. notai, amministratori di condominio, ecc.): prova analitica – attraverso documentazione - della inerenza di ogni singola movimentazione bancaria alla attività di maneggio di denaro altrui.

INDAGINI FINANZIARIE ARTT. 32/600 E 51/633

MODALITÀ DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE

- motivi di diritto**

 - mancanza della preventiva autorizzazione amministrativa
 - mancanza della motivazione della autorizzazione
 - acquisizione irrituale di prove per mancanza di richiesta
- preventivamente e debitamente autorizzata*

 - mancanza di previo contraddittorio
 - retroattività delle disposizioni
 - disposizione sull'accesso di dati bancari * retroattività
 - disposizione sul contenuto della prova * irretroattività
- motivi di merito**

 - deducibilità dei costi correlati, dai ricavi presunti in ossequio al principio di capacità contributiva (Corte Cost. 225/2005)
 - mancanza della prova – da parte dell'Ufficio – che la intestazione a terzi dei conti è fittizia e che – in relazione alle circostanze concrete – il “rapporto” bancario è imputabile al contribuente
 - irrilevanza ai fini impositivi dei dati acquisiti
 - indicazione dei soggetti beneficiari dei prelevamenti
 - annotazione delle movimentazioni bancarie nelle scritture contabili

GIURISPRUDENZA

C) Con Ricorso

Di seguito di riporta un elenco (non esaustivo) della giurisprudenza relativa ad alcuni casi concreti


Vincite al lotto	Cass. 25.2.2009 n. 2752
Maneggio denaro altrui	Cass. 19.3.2009 n. 6617
Rendimento titoli	Cass. 29.4.2011 n. 9535
Mancata esibizione autorizzazione	Cass. 4.4.2010 n. 10675
Non necessità di preventivo contraddittorio	Cass. 26.5.2008 n. 13516
Professionisti	Cass. 14.1.2011 n. 802 (su applicazione retroattiva)

ACCERTAMENTO BANCARIO

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

ACCERTAMENTO BANCARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI



Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro


IL MECCANISMO

Modalità operative, obiettivi e limiti degli accertamenti

- Utilizzo dei controlli bancari
- Gli interessati
- Le posizioni
- I conti cointestati al controllato
- I rapporti accertabili


IL MECCANISMO

L'UTILIZZO DEI CONTROLLI BANCARI




IL MECCANISMO

GLI INTERESSATI



IL MECCANISMO

LE POSIZIONI



IL MECCANISMO

I CONTI COINTESTATI AL CONTROLLATO

L'amministrazione finanziaria, anche in presenza di una contabilità regolare, può controllare e utilizzare i dati e gli elementi che risultano dai movimenti bancari



Conti nella "disponibilità" del contribuente accertato



Conti per i quali il contribuente ha la possibilità di disporre in virtù di mandato da parte dell'intestatario del conto (conti sui quali il titolare abbia rilasciato deleghe, conti intestati a società per i quali gli amministratori abbiano ricevuto poteri di disposizione)



Il contribuente può fornire la prova contraria in ordine alle operazioni di pertinenza del terzo cointestatario del conto o dimostrare che il potere di disposizione gli è stato conferito per circostanze specifiche e giustificabili.

IL MECCANISMO

I RAPPORTI ACCERTABILI

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Conto Corrente | <input type="checkbox"/> Cassette di sicurezza |
| <input type="checkbox"/> Conto deposito titoli e/o obbligazioni | <input type="checkbox"/> Depositi chiusi |
| <input type="checkbox"/> Conto deposito al risparmio libero/vincolato | <input type="checkbox"/> Contratti derivati (es. <i>swap</i> , <i>option</i> , <i>futures</i> , contratti a termine) |
| <input type="checkbox"/> Rapporto fiduciario ex L. 1966/1939 | <input type="checkbox"/> Carte di credito/debito |
| <input type="checkbox"/> Gestione collettiva risparmio (Oicr, Sgr, Fondi, SICAV) | <input type="checkbox"/> Garanzie |
| <input type="checkbox"/> Gestione patrimoniale | <input type="checkbox"/> Crediti (fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca) |
| <input type="checkbox"/> Certificati di deposito e buoni fruttiferi (nominativi e al portatore) | <input type="checkbox"/> Finanziamenti |
| <input type="checkbox"/> Portafoglio | <input type="checkbox"/> Fondi pensione (solo aperti) |
| <input type="checkbox"/> Conto terzi individuale/globale | <input type="checkbox"/> Patto compensativo |
| <input type="checkbox"/> Dopo incasso | <input type="checkbox"/> Finanziamenti |
| <input type="checkbox"/> Cessione indisponibile | <input type="checkbox"/> Partecipazioni |
| | <input type="checkbox"/> Altro rapporto |

IL CONTRADDITORIO

1. REDAZIONE DEL PROSPETTO DI RACCORDO

Risulta utile redigere un prospetto di raccordo tra i valori evidenziati dall'Agenzia e le movimentazioni bancarie del contribuente.

2. DIMOSTRAZIONE DI «NON IMPONIBILITÀ»

Al fine di superare la prova di imponibilità "sarebbe" sufficiente dimostrare:

- la restituzione tutto o in parte, della somma ai genitori e/o amici tramite canale bancario, in caso di prestito
- il prelevamento, in contanti di una somma analoga a quella ricevuta in prestito/regalo, dal conto corrente dei genitori e/o amici, in una data assai prossima a quella dell'accredito sul rapporto intestato al contribuente
- le motivazioni a base della concessione del prestito ricevuto (ad esempio l'acquisto di un'auto avvenuto a distanza di pochi giorni o di un immobile, ecc) o del regalo (ad esempio, matrimonio, battesimo del figlio del contribuente, etc.)
- il contestuale accredito di una somma analoga sul conto dei fratelli del contribuente a fronte di identico regalo donato dai genitori ai figli"
- lo smobilizzo di titoli da parte di un genitore e il successivo versamento nel conto del figlio di una parte della somma di denaro
- versamenti di modesto importo – sporadici – potrebbero trovare copertura giustificandoli come piccole regalie dei genitori/suoceri (specialmente se avvenuti in prossimità di festività pasquali o natalizie)

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE

ILLEGITTIMITÀ ED INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

1. Relativamente alla determinazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di "presunti compensi accertati" per violazione della normativa di cui agli artt. 32 - 39 DPR 600/73, art. 51 DPR 633/72, art. 53 DPR 917/86, art. 2729 c.c.

2. Riguardo la presunta ricostruzione dei compensi quali "prelevamenti bancari".

3. Per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e art. 7 co. 1 L. 212/2000

In caso di indagini bancarie l'Agenzia delle Entrate, in sede di motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento all'autorizzazione rilasciata dal Direttore regionale delle entrate, non allegando all'accertamento il documento de quo.

La CTP di Cosenza giusta Sent. 778/10 rileva che: «non è valido l'Avviso di accertamento basato su indagini bancarie qualora non riporti in allegato l'autorizzazione del direttore regionale dell'agenzia delle entrate». Tale autorizzazione rappresenta infatti un atto amministrativo che almeno in sede contenziosa deve essere prodotto dall'amministrazione finanziaria al fine di consentire al contribuente di averne conoscenza e valutarne gli aspetti giuridici per una corretta difesa. (CTR Piemonte, Sent. n. 16 del 2 marzo 2011).

IL CASO

“EQUAZIONE”
ADDEBITAMENTI + ACCREDITAMENTI
= RICAVI NON CONTABILIZZATI”



Sulla base della normativa prima richiamata, gli elementi risultanti dal “conto corrente bancario” sono posti a base delle **rettifiche** e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza per lo stesso fine: pertanto, i **prelevamenti**, oltre che i **versamenti**, si considerano **ricavi** tassabili ai fini delle imposte sul reddito, qualora non sia indicato il beneficiario o non si abbia riscontro nelle scritture contabili.

IL CASO

“EQUAZIONE”
ADDEBITAMENTI + ACCREDITAMENTI
= RICAVI NON CONTABILIZZATI”



In pratica l’equazione “addebitamenti + accreditamenti = ricavi / corrispettivi non contabilizzati” deriva dal fatto che normalmente, le uscite non giustificate riguardano costi sostenuti in nero, proprio perché correlati ai ricavi non contabilizzati

SENTENZA PRO FISCO

Cfr. Comm. Trib. Prov. Milano sez. XXI n. 148 del 21.5.2004

IL CASO

“EQUAZIONE”
ADDEBITAMENTI + ACCREDITAMENTI = RICAVI
“ MATRICE D’ASSEGNO ANTI-ACCERTAMENTO”



SENTENZA PRO CONTRIBUENTE

Corte di Cassazione sent. 10.12.2007 n. 25702

IL CASO

“EQUAZIONE”
ADDEBITAMENTI + ACCREDITAMENTI = RICAVI
“ PROVA CHE DIMOSTRI LA PRESUNTA ULTERIORE ATTIVITÀ”



SENTENZA PRO CONTRIBUENTE

C.T. Prov. Pisa sent. 4.6.2007 n. 69

IL CASO

“EQUAZIONE”
ADDEBITAMENTI + ACCREDITAMENTI = RICAVI
“ IL CONTRADDITTORIO: LA PROVA CONTRARIA”



Tre, sono quindi, a nostro avviso, i passaggi significativi della sentenza bolognese:

- al contribuente l'onere della prova ovvero dell'indicazione del beneficiario;
- all'Ufficio l'onere di contestarla, se la prova/indicazione non convince;
- al giudice l'onere di valutare;

SENTENZA PRO CONTRIBUENTE

C.T. Prov. Bologna sent. 4.6.2007 n. 158

IL CASO

“EQUAZIONE”
ADDEBITAMENTI + ACCREDITAMENTI = RICAVI
“ IL CONTRADDITTORIO: LA PROVA CONTRARIA”



Tale interessante sentenza rileva che il "meccanismo presuntivo viene vinto alla semplice condizione che il contribuente si limiti a fornire le generalità del beneficiario della somma".

In altre parole, la prova contraria idonea per vincere la presunzione è qui rappresentata dalla mera indicazione del nominativo dell'*accipiens*.

La sentenza n. 158/2007 della C.T. Prov. di Bologna rileva il "meccanismo presuntivo", prosegue la sentenza *de quo*: "se il contribuente indica tra i percettori di reddito un familiare, un parente o un amico/a, ha adempiuto, e con successo, all'onere probatorio che su di lui grava... a questo punto, l'onere probatorio si sposta all'Ufficio".

ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE: L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E QUELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA POSIZIONE DELLE SEZIONI UNITE

Le sentenze nn. 26635 a 26638 del 18.12.2009 affrontano quattro tematiche:

- valenza probatoria degli strumenti parametrici (parametri e studi di settore);
- modalità applicative di tali strumenti e ruolo del contraddittorio;
- motivazione atti di accertamento fondati su sistemi di accertamento per standard;
- ripartizione dell'onere della prova tra ufficio impositore e contribuente

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

Nelle sentenze nn. 26635 a 26638 del 18.12.2009 la Corte afferma che:

- i parametri rappresentano una tappa fondamentale del percorso di affinamento dei c.d. metodi standardizzati di accertamento;
- ai parametri va attribuita la natura di presunzione semplice *in quanto estrapolazione statistica a campione di una platea omogenea di contribuenti oggetto di monitoraggio;*

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

- alle stesse conclusioni deve pervenirsi per gli accertamenti fondati sugli studi di settore, che pur costituendo uno strumento più raffinato, restano anch'essi *un'elaborazione statistica che segnala una possibile anomalia dell'ammontare dei ricavi e/o dei compensi dichiarati rispetto a quello che l'elaborazione statistica stabilisce essere il livello "normale" in relazione alla specifica attività svolta dal contribuente*

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

RUOLO DEL CONTRADDITTORIO

Per quanto accurate e significative, le quantificazioni derivanti dall'applicazione degli studi di settore restano sempre elaborazioni statistiche il cui frutto è una mera ipotesi probabilistica da validare – in contraddittorio con il contribuente – in relazione all'effettiva situazione economico-patrimoniale del soggetto accertato

L'adeguamento del reddito "astratto" risultante dall'applicazione degli strumenti parametrici al reddito "concreto" oggetto di accertamento passa necessariamente attraverso il **contraddittorio**, sede in cui il contribuente potrà fornire i propri chiarimenti e gli elementi giustificativi del rilevato scostamento o dell'inapplicabilità nella specie dello standard

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

RUOLO DEL CONTRADDITTORIO

A ragionare diversamente i sistemi di accertamento per standard si trasformerebbero da mezzi di accertamento in **mezzi di determinazione del reddito** con un'illegittima compressione dei diritti emergenti dagli artt. 3, 24 e 53 cost. Per cui il limite all'utilizzabilità di tali strumenti sta

- da un lato nell'impossibilità di far conseguire dall'eventuale incongruenza tra ricavi attesi e quelli dichiarati un automatismo nell'accertamento;
- dall'altro nel riconoscimento della partecipazione del contribuente alla fase di formazione dell'atto di accertamento mediante un contraddittorio preventivo che non limita in alcun modo la facoltà di prova del contribuente nell'eventuale successiva fase processuale

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE

Qualificato il contraddittorio come elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento, la **motivazione** dell'atto di accertamento non potrà esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dovrà essere integrata con le ragioni per le quali le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio sono state disattese (c.d. motivazione rafforzata)

Il sistema di presunzioni semplici alla base delle procedure di accertamento standardizzato riesce ad acquisire i requisiti di gravità, precisione e concordanza solo all'esito del descritto percorso procedimentale di adeguamento che ne dimostri:

- l'applicabilità alla concreta realtà oggetto di accertamento;
- e ciò giustifica l'onere della prova posto a carico del contribuente (senza però alcun limite di mezzi e di contenuto)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA

L'onere della prova risulta pertanto così ripartito:

- all'ente impositore fa carico la dimostrazione della capacità dello studio di settore di rappresentare correttamente la "normalità economica" della realtà oggetto di controllo;

mentre

- al contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza di cause particolari che impediscono allo studio di rappresentare correttamente la propria singola posizione, o più in generale, di non riuscire a rappresentare correttamente la realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce (c.d. **situazioni di marginalità economica**)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

SUCCESSIVE SENTENZE CONFORMI

Senza pretesa di completezza, **conformi** le successive:

- Cass., 6 luglio 2010, n. 15909;
- Cass., 22 ottobre 2010, n. 21662;
- Cass., 9 dicembre 2010, n. 24946;
- Cass., 17 febbraio 2011, n. 3923;
- Cass., 10 giugno 2011, n. 12786;
- Cass., 2 dicembre 2011, n. 25907;
- Cass., 25 giugno 2012, n. 10556;
- Cass., 5 ottobre 2012, n. 17085;
- Cass., 20 dicembre 2012, n. 23563;
- Cass., 3 aprile 2013, n. 8059;
- Cass., 31 maggio 2013, n. 13773

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA CIRCOLARE N. 19/E DEL 14 APRILE 2010

Con la Circ. n. 19/E del 2010 l'Agencia detta istruzioni agli uffici per la gestione delle controversie in materia di studi di settore alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite.

A questo proposito l'Agencia afferma che:

- a) esiste nel diritto procedimentale tributario un sottosistema di meccanismi di accertamento standardizzato che in quanto elaborati su dati medi e generalizzati sono dotati di una forza dimostrativa intrinsecamente debole, se non adeguati alla realtà del singolo contribuente;
- b) il contraddittorio – in attuazione del giusto procedimento e del principio di cooperazione – consente all'ufficio di commisurare alla concreta realtà economica del contribuente la presunzione indotta dallo scostamento rilevato;

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA CIRCOLARE N. 19/E - CONTRADDITTORIO

- c) l'accertamento standardizzato non preceduto dal contraddittorio è quindi invalido ed in presenza di tale omissione – rilevata dal contribuente in primo grado – gli uffici ometteranno di coltivare le controversie chiedendo la cessazione della materia del contendere e fornendo al giudice elementi che possano giustificare la richiesta di compensazione delle spese di giudizio (infruttuoso tentativo di contraddittorio con il contribuente);
- d) ove il contraddittorio sia stato offerto al contribuente e questi non ne abbia approfittato, l'ufficio potrà motivare l'accertamento sulla sola base dello scostamento dai parametri;

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA CIRCOLARE N. 19/E – MOTIVAZIONE

- e) nella motivazione dell'atto l'ufficio deve dar conto delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, tuttavia, la mancata indicazione di tali ragioni non configura una carenza di motivazione *“quando tali ragioni sono state comunque esplicitate dall'ufficio in sede di contraddittorio e riportate nel relativo verbale ovvero siano comunque desumibili dal medesimo verbale, consegnato al contribuente e quindi da questo conosciuto”*;
- f) tutto ciò in ragione del fatto che l'indicazione in motivazione delle ragioni *“risponde all'esigenza di realizzare il giusto procedimento anche nella fase di accertamento, più che alla necessità di riproporre nell'atto impositivo gli elementi necessari per poter esplicitare il proprio diritto di difesa (quando questi elementi siano già noti al contribuente)”*

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA CIRCOLARE N. 19/E – MOTIVAZIONE

La conclusione non convince per più di una ragione:

- a) contraria al corso giurisprudenziale (Corte cost., ord. n. 244/09; Cass., n. 4624/09) che ha affermato l'assoluto rilievo del contraddittorio endoprocedimentale ai fini della validità dell'atto conclusivo del procedimento di accertamento in quanto il rispetto delle regole sulla formazione del convincimento dell'ente impositore impone che nella motivazione debbano confluire ed indicarsi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne giustificano l'emanazione;
- b) contraria a quanto affermato dalla CGCE (C-349/07, *Sopropè*) che ha affermato come la tutela del diritto di difesa imponga che i destinatari di un atto lesivo debbano essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito ad ogni elemento sul quale l'amministrazione abbia fondato il proprio convincimento;

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA CIRCOLARE N. 19/E – MOTIVAZIONE

- c) si rischia di far dipendere la legittimità dell'atto di accertamento non da un dato "*certo*" (le ragioni riportate nel verbale), ma da uno assolutamente "*incerto*" (le ragioni desumibili dal verbale), quindi in sostanza il contribuente si vedrebbe costretto ad eccipire la carenza di motivazione di un atto neanche endoprocedimentale, ma di un atto che ha più o meno concorso alla formazione del convincimento dell'ufficio (quindi di un atto privo di rilevanza giuridica esterna e che potrebbe addirittura mancare o non recare tali indicazioni);
- d) mentre è inconferente l'affermazione il rinvio fatto alla libertà del contribuente di poter svolgere come ritiene più opportuno la propria linea difensiva rinviando le sue difese alla sede processuale, cosa che non può fare l'ufficio su cui grava l'onere di corredare l'atto di accertamento con idonea motivazione

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA CIRCOLARE N. 19/E – INERZIA

Riguardo, poi, alla posizione del contribuente che non abbia partecipato al contraddittorio, la Circolare afferma che:

- a) il giudice potrà valutare questo tipo di comportamento nel quadro probatorio;

- b) l'ufficio potrà motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione delle risultanze dello strumento presuntivo, dando tuttavia conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio, nonostante il rituale invito

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA CIRCOLARE N. 19/E – INERZIA

Riguardo a quest'ultima affermazione la Circolare arriva ad affermare che secondo la Suprema Corte la mancata partecipazione al contraddittorio importerebbe l'acquisizione da parte degli strumenti parametrici dei requisiti di gravità, precisione e concordanza

Anche questa conclusione deve essere sottoposta a critica, in quanto le Sezioni Unite si limitano ad affermare che in caso di mancata risposta può ritenersi sufficientemente motivato anche un atto basato sulle sole risultanze degli studi

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

LA CIRCOLARE N. 19/E – INERZIA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

E ciò in ragione del fatto che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite è quello secondo cui

a) gli studi appartengono ad un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non può mai essere determinata *ex lege in relazione ai soli standard in sé considerati*;

con la conseguenza che

b) anche in caso di mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio resta sempre a carico dell'ufficio la dimostrazione dell'applicabilità dello studio di settore al caso concreto oggetto di accertamento (*in questo caso sulla base degli elementi in suo possesso – Circ. n. 5/E del 2008*)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

EFFETTI PREMIALI PER I CONGRUI E COERENTI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

L'art. 10, co. 9 D.L. n. 201/2011 accorda nei confronti dei soggetti congrui e coerenti con i risultati degli studi (anche per effetto di adeguamento), i seguenti effetti premiali:

a) la preclusione dagli accertamenti analitico-induttivi di cui agli artt. 39, co. 1, lett. d) e 54, co. 2;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA (no violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per i reati D.Lgs. n. 74/00);

c) la determinazione sintetica del reddito è condizionata ad uno scostamento minimo di almeno 1/3 (anziché di 1/5) tra reddito complessivo accertabile e reddito dichiarato

Per accedere a tali misure, il contribuente deve aver assolto all'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, **indicando fedelmente tutti i dati ivi previsti** e risultare coerente con gli indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore (prov. n. 102603/2012)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

PIANI DI CONTROLLO PER I NON CONGRUI E/O NON COERENTI

L'art. 10, co. 11 D.L. n. 201/2011 ha previsto controlli più serrati nei confronti dei soggetti non congrui e/o non coerenti con i risultati degli studi. In particolare :

- a) i soggetti non congrui (ma coerenti) saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio nazionale e basati su specifiche analisi del rischio evasione, che terranno conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell'apposita sezione dell'A.T. (art. 7, co. 6 DPR n. 605/1793);
- b) nei confronti dei soggetti non congrui e non coerenti i controlli saranno svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (art. 32, nn. 6bis e 7 e 51, co. 2)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

UNICO 2013

Con provvedimento direttoriale del 27 maggio 2013 sono stati approvati i 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2012

I modelli approvati sono relativi a

- 51 studi per il settore delle manifatture;
- 60 studi per il settore dei servizi;
- 24 studi per i professionisti;
- 70 studi per il settore del commercio

Tutti i modelli tengono conto dei correttivi anticrisi previsti dai D.M. 21, 28 marzo e 23 maggio 2013. Tra le principali novità si segnala che per ciascuno studio è stato predisposto un quadro T contenente le informazioni utili ai fini dell'applicazione dei correttivi anticrisi anno 2012

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

Nel quadro A dei modelli delle attività professionali è stato aggiunto un rigo per la raccolta delle informazioni relative agli apprendisti che prestano attività lavorativa all'interno degli studi

I soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2011 hanno cessato di avvalersi del regime dei minimi devono fornire alcuni dati contabili da indicare nei quadri F,G, X e T, senza tenere conto degli effetti derivati dal principio di cassa applicato nei periodi di imposta precedenti e legato al citato regime

Tutti i soggetti abilitati possono rilasciare **asseverazione** che i dati contabili ed extracontabili riportati nei modelli corrispondono a quelli risultanti dalla scritture contabili, ovvero **attestazione** delle cause che spiegano la non congruità dei ricavi e/o compensi rispetto a quelli derivanti dagli studi di settore

Nella scheda "note aggiuntive" è richiesta l'indicazione delle cause che hanno determinato la non congruità dei ricavi e/o compensi

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

Le nuove fattispecie di "inutilizzabilità" degli studi in sede di accertamento

DM 11.2.2008 modificato dal DM 28.12.2011

Per il periodo di imposta 2012:

- società cooperative a mutualità prevalente;
- soggetti che applicano i principi contabili internazionali;
- attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
- attività di bancoposta;
- imprese che cessano di applicare il regime dei minimi, per il p.i. della cessazione - (*novità dal 2011*);
- attività di affitto di aziende - (*novità dal 2011*)

Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro

Dal 26 giugno i soggetti che hanno ricevuto una comunicazione di anomalia da studi di settore per il triennio 2009-2011 possono fornire chiarimenti tramite un apposito software, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate che consente di:

- segnalare imprecisioni o errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione inviata dall'Agenzia;
- indicare i motivi che hanno determinato l'anomalia e le altre informazioni ritenute rilevanti